

Sommario

Collegato fiscale 2022 – 4: altri fondi per i veicoli green	2
Accordi preventivi bi/multilaterali, fissate le commissioni per accedervi	4
Cfp Sostegni-bis per i “grandi”: i codici per la compensazione.....	5
Consultazione e acquisizione e-fatture, adesioni prorogate al 31 dicembre 2021	7

Collegato fiscale 2022 – 4: altri fondi per i veicoli green

Messi a disposizione ulteriori cento milioni di euro destinati all'erogazione di contributi in favore di coloro che acquistano mezzi di trasporto a basso impatto ambientale

È ancora possibile usufruire di sconti significativi se si compra un'auto poco inquinante. Il decreto-legge collegato alla manovra di bilancio 2022 ha, infatti, rifinanziato il fondo ecobonus, a cui devono fare riferimento i rivenditori per riconoscere il contributo statale sotto forma di riduzione del prezzo d'acquisto ([articolo 7, Dl n. 146/2021](#)). Gli incentivi vanno prenotati collegandosi all'apposita [piattaforma ecobonus](#) gestita dal ministero dello Sviluppo economico, dove, in materia, è anche possibile consultare una nutrita serie [di faq suddivise in sezioni](#): registrazione, veicoli, agevolazioni e risorse disponibili, acquirenti, contributi e modalità di accesso, veicoli M1 usati.

Ripartizione delle nuove risorse

Ammonta a complessivi 100 milioni di euro il nuovo flusso di risorse immesse nel "Fondo automotive", istituito dalla legge di bilancio 2019 ([articolo 1, comma 1041, legge n. 145/2018](#)) per favorire e incoraggiare il ricambio del parco auto circolante in Italia attraverso l'erogazione di contributi a quanti scelgono di acquistare, anche in leasing, veicoli nuovi non inquinanti o, comunque, con ridotte emissioni di anidride carbonica (si considerano nuovi i veicoli la cui prima immatricolazione è in capo all'acquirente inserito nella procedura di prenotazione del contributo). Rifinanziata anche l'agevolazione per l'uso di categoria non inferiore a Euro 6, purché in presenza di rottamazione di un modello ultradecennale; è premiato, però, soltanto l'acquisto, non anche la locazione finanziaria.

Le risorse sono ripartite tra quattro diverse tipologie di veicoli, con una quota molto consistente – il 65% dell'intero plafond – destinata alle auto più pulite, cioè le elettriche e le ibride plug-in.

Auto con emissioni di CO2 non superiori a 60 g/Km ([articolo 1, comma 1031, legge n. 145/2018](#))

Rappresentano, con l'assegnazione di 65 milioni di euro, la categoria più incentivata. L'importo del contributo, che spetta soltanto se il prezzo del veicolo risultante dal listino ufficiale della casa produttrice è inferiore a 50mila euro Iva esclusa, varia in funzione dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (fino a 20 g/Km ovvero da 21 a 60) e della presenza o meno di contestuale rottamazione di un veicolo appartenente alla stessa categoria M1, omologato in classe Euro 0, 1, 2, 3 o 4 e intestato da almeno dodici mesi allo stesso intestatario della nuova auto o a uno dei familiari conviventi:

- per le auto fino a 20 g/Km, 6.000 euro se c'è rottamazione, 4.000 euro senza rottamazione
- per le auto da 21 a 60 g/Km, 2.500 euro se c'è rottamazione, 1.500 euro senza rottamazione.

Veicoli commerciali o speciali ([articolo 1, comma 657, legge n. 178/2020](#))

Ai veicoli commerciali di categoria N1 (autocarri e furgoni) e agli autoveicoli speciali di categoria M1 (camper, furgono blindati, ambulanze, auto funebri, veicoli con accesso per sedie a rotelle) sono stati attribuiti 20 milioni di euro, con il 75%, cioè 15 milioni, riservato ai veicoli esclusivamente elettrici. In bonus, variabile da 800 a 8.000 euro, è commisurato alla massa totale a terra del veicolo, alla sua tipologia di alimentazione e alla presenza o meno di contestuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria di quello nuovo, appartenente a una classe Euro fino alla quarta e intestato da almeno dodici mesi allo stesso intestatario del nuovo veicolo o a uno dei familiari conviventi:

- per i veicoli fino a 1,999 tonnellate di massa totale a terra
 - o se c'è rottamazione, 4.000 euro (elettrici), 2.000 euro (ibridi o alimentazione alternativa), 1.200 euro (altre alimentazioni)
 - o se non c'è rottamazione, 3.200 euro (elettrici), 1.200 euro (ibridi o alimentazione alternativa), 800 euro (altre alimentazioni)
- per i veicoli con massa totale a terra compresa tra 2 e 3,299 tonnellate
 - o se c'è rottamazione, 5.600 euro (elettrici), 2.800 euro (ibridi o alimentazione alternativa), 2.000 euro (altre alimentazioni)
 - o se non c'è rottamazione, 4.800 euro (elettrici), 2.000 euro (ibridi o alimentazione alternativa), 1.200 euro (altre alimentazioni)
- per i veicoli con massa totale a terra compresa tra 3,3 e 3,5 tonnellate
 - o se c'è rottamazione, 8.000 euro (elettrici), 4.400 euro (ibridi o alimentazione alternativa), 3.200 euro (altre alimentazioni)

O se non c'è rottamazione, 6.400 euro (elettrici), 2.800 euro (ibridi o alimentazione alternativa), 2.000 euro (altre alimentazioni).

Auto con emissioni di CO2 tra 61 e 135 g/Km ([articolo 1, comma 654, legge n. 178/2020](#))

Dieci milioni di euro sono destinati agli autoveicoli di categoria M1 un po' più inquinanti di quelli del primo gruppo, con emissioni di anidride carbonica superiore a 60 e fino a 135 grammi per chilometro; vi rientrano i modelli ibridi "semplici" e una folta schiera dei modelli tradizionali con alimentazione a benzina o gasolio. Deve trattarsi di veicolo omologato in una classe non inferiore a Euro 6, con prezzo risultante dal listino ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 40.000 euro al netto dell'Iva. Il riconoscimento del bonus, nella misura unica di 1.500 euro, è subordinato alla contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore a Euro 6 e immatricolato anteriormente al 1° gennaio 2011 nonché alla circostanza che il venditore pratichi uno sconto di almeno 2.000 euro.

Auto usate ([articolo 73-quinquies, comma 2, lettera d\), Dl n. 73/2021](#))

L'ultima quota dei finanziamenti (cinque milioni di euro) incoraggia l'acquisto, da parte delle persone fisiche, di autoveicoli di categoria M1 usati, omologati in una classe non inferiore a Euro 6, con emissioni di CO2 fino a 160 g/Km e per i quali non siano stati già fruiti incentivi statali al momento della prima immatricolazione; è inoltre richiesto che il prezzo risultante dalle quotazioni medie di mercato non superi i 25.000 euro. Il contributo spetta solo se, contestualmente, si rottama un veicolo della stessa categoria immatricolato prima del 2011 o che supera i dieci anni di immatricolazione nel periodo di vigenza dell'agevolazione e del quale l'acquirente o un suo familiare convivente sono proprietari o intestatari da almeno dodici mesi. Lo "sconto" varia in base al livello di emissioni di anidride carbonica:

- 2.000 euro per le auto fino a 60 g/Km
- 1.000 euro per la fascia 61-90 g/Km
- 750 euro per la fascia 91-160 g/Km.

Per il riconoscimento del contributo, è necessaria l'adesione del venditore, che, praticato lo sconto all'acquirente del veicolo, recupera l'importo sotto forma di credito d'imposta, utilizzabile in compensazione ([articolo 17, Dlgs n. 241/1997](#)). Il relativo modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate (vedi "[Un codice inedito e uno ridenominato per gli ecobonus dedicati ai veicoli](#)").

Continua

Fonte FiscoOggi.it

Accordi preventivi bi/multilaterali, fissate le commissioni per accedervi

Dovranno essere versate tramite F23 dalle imprese che intendono stipulare intese con Stati esteri, finalizzate a evitare le doppie imposizioni, prima di “informare” l’ufficio del proposito

Con [il provvedimento del 2 novembre 2021](#), firmato dal direttore Ruffini, l’Agenzia quantifica la misura delle commissioni dovute dalle imprese con attività internazionale, che puntano ad accedere alla procedura finalizzata alla stipula di accordi preventivi bilaterali o multilaterali e che, per tale motivo, devono presentare una specifica istanza all’ufficio Risoluzione e prevenzione controversie internazionali – divisione Contribuenti – della direzione centrale Grandi contribuenti e internazionale, settore Controllo delle entrate, seguendo le indicazioni fornite, nel 2016, in materia di accordi preventivi (vedi articolo [“Imprese con attività internazionale: istruzioni per gli accordi preventivi”](#)).

Va detto, infatti, che [l’articolo 31-ter del Dpr n. 600/1973, ai commi 3-bis e 3-ter](#), inseriti dall’ultimo Bilancio (articolo 1, comma 1101, legge n. 178/2020), prevede, tra l’altro, che l’ammissibilità delle richieste sia subordinata al versamento di una commissione da parte dall’impresa con attività internazionale istante, diversificata in funzione del fatturato complessivo del gruppo a cui appartiene l’impresa richiedente. Si tratta, in sostanza, di una compartecipazione del contribuente alle spese sostenute dall’Agenzia delle entrate per la gestione delle istanze di un accordo preventivo bilaterale o multilaterale.

In base alle accennate disposizioni, inoltre, il provvedimento odierno detta le modalità per il pagamento del contributo.

L’istanza

Per accedere alla procedura finalizzata alla stipula di accordi preventivi bilaterali o di accordi preventivi multilaterali, le imprese con attività internazionale presentano una domanda redatta in carta libera, che può essere inviata all’ufficio via Pec, all’indirizzo dc.acc accordi@pec.agenziaentrate.it o, in alternativa, tramite raccomandata con avviso di ricevimento e, ancora, mediante consegna diretta all’ufficio, che nello stesso momento rilascia la ricevuta di ricevimento. In particolare, negli ultimi due casi, copia dell’istanza e della relativa documentazione devono essere prodotte anche in formato elettronico o, in alternativa, inviate all’indirizzo e-mail dc.gci.controversieinternazionali@agenziaentrate.it.

La “taglia” della commissione

La misura del contributo è pari a:

- 10mila euro, qualora il fatturato complessivo del gruppo al quale appartiene l’impresa con attività internazionale istante sia inferiore a 100 milioni di euro
- 30mila euro, se detto fatturato è compreso tra 100 e 750 milioni di euro
- 50mila euro, quando lo stesso fatturato supera i 750 milioni di euro.
- Per la determinazione del fatturato complessivo del gruppo è necessario fare riferimento all’ultimo bilancio consolidato disponibile alla data di presentazione dell’istanza.

Sempre riguardo alla misura della commissione, il provvedimento poi stabilisce che, in caso di richiesta di rinnovo di un accordo preventivo bilaterale o multilaterale, la stessa è dimezzata.

Sul numero di contributi dovuti, nell’ipotesi di presentazione di più istanze di accordo preventivo bilaterale o multilaterale, aventi a oggetto le medesime operazioni con Stati diversi, inoltre, precisa che l’impresa con attività internazionale richiedente deve versare una commissione per ciascuna istanza bilaterale o per ciascuno Stato estero controparte dell’istanza multilaterale.

La commissione “alla cassa”

Il contributo deve essere versato prima della presentazione dell’istanza, alla quale va allegata la ricevuta di pagamento, tramite modello F23. E, se la domanda è respinta, viene rimborsato.

Fonte FiscoOggi.it

Cfp Sostegni-bis per i “grandi”: i codici per la compensazione

L'ammontare dell'agevolazione utilizzabile può essere consultato nella sezione “Cassetto fiscale”, accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate

Sono tre, distinti in base all'indennizzo oggetto della domanda, i codici tributo da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite il modello F24 con modalità telematica, per consentire al contribuente, che abbia scelto tale modalità di fruizione, di fruire dei contributi a fondo perduto introdotti dall'articolo 1, comma 30-bis del decreto “Sostegni-bis”. A istituirli [la risoluzione n. 63/E del 3 novembre 2021](#).

[L'articolo 1, comma 30-bis, del DL n. 73/2021](#) ha previsto contributi a fondo perduto a favore di esercenti attività di impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita Iva, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che nel 2019 hanno conseguito un ammontare di ricavi o di compensi compresi tra i 10 e i 15 milioni di euro e hanno subito i danni conseguenti al protrarsi della pandemia dovuta alla diffusione del virus Covid-19.

[Il provvedimento del 13 ottobre 2021](#), firmato dal direttore dell'Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, ha definito le regole per accedere a tali contributi, [il modello da utilizzare](#) - con le relative [istruzioni](#) e le [specifiche tecniche](#) -, per la richiesta e i termini per la sua presentazione, stabilendo, tra l'altro, che i contributi stessi “su specifica scelta irrevocabile del richiedente, possono essere riconosciuti, nella loro totalità, come crediti di imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante la presentazione del modello F24 attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate. I predetti crediti di imposta saranno fruibili solo a valle dei controlli degli esiti dell'istanza e successivamente alla comunicazione di riconoscimento dei contributi riportata nell'area riservata di consultazione degli esiti del portale “Fatture e Corrispettivi” (vedi articolo “[Cfp Sostegni-bis per i “big”: istanze da oggi, 14 ottobre](#)”).

Per consentire l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei contributi a fondo perduto, nei casi in cui il contribuente abbia scelto tale modalità di fruizione, con la risoluzione odierna sono istituiti i seguenti codici tributo:

- “6948” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis – credito d'imposta da utilizzare in compensazione - art. 1, c. 30-bis, lett. a), DL n. 73 del 2021”
- “6949” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis – credito d'imposta da utilizzare in compensazione - art. 1, c. 30-bis, lett. b), DL n. 73 del 2021”
- “6950” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis – credito d'imposta da utilizzare in compensazione - art. 1, c. 30-bis, lett. c), DL n. 73 del 2021”.

I codici tributo vanno riportati al momento della compilazione del modello F24 nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza della colonna “importi a credito compensati”, valorizzando il campo “anno di riferimento” con l'anno in cui è stato riconosciuto il contributo a fondo perduto, nel formato “AAAA”.

L'ammontare del contributo utilizzabile in compensazione può essere consultato nella sezione “[Cassetto fiscale](#)”, accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate, al link “Crediti IVA/Agevolazioni utilizzabili”; nel caso in cui l'ammontare del contributo utilizzato in compensazione, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, risulti superiore all'importo riconosciuto, il modello F24 è scartato.

La risoluzione odierna richiama quanto stabilito del provvedimento del 13 ottobre scorso in merito alla restituzione spontanea del contributo a fondo perduto non spettante, erogato mediante accredito su conto corrente o utilizzato in compensazione.

Nello specifico è previsto che:

- le somme dovute a titolo di restituzione del contributo erogato non spettante, oltre interessi e sanzioni, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato con le modalità di cui all'articolo 17 del Dlgs n. 241/1997, esclusa la compensazione prevista
- il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito di rinuncia, può regolarizzare l'indebita percezione restituendo spontaneamente il contributo e i relativi interessi, con le modalità di cui al punto precedente, versando le relative sanzioni mediante applicazione delle riduzioni di cui all'articolo 13 del Dlgs n. 472/1997
- i versamenti sono effettuati mediante compilazione del modello F24 Elide secondo le indicazioni e gli specifici codici tributo, riepilogati nella seguente tabella, previsti dalle risoluzioni n. 24/2021 e n. 48/2021.

Di seguito uno schema riepilogativo:

FRUIZIONE		RESTITUZIONE (F24 ELIDE)	
Codice	Descrizione	Codice	Descrizione
6948	Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis – credito d'imposta da utilizzare in compensazione - art. 1, c. 30-bis, lett. a), DL n. 73 del 2021	8128	Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – Restituzione spontanea - CAPITALE – art. 1 DL n. 41 del 2021
		8129	Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – Restituzione spontanea - INTERESSI – art. 1 DL n. 41 del 2021
		8130	Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – Restituzione spontanea - SANZIONE – art. 1 DL n. 41 del 2021
6949	Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis – credito d'imposta da utilizzare in compensazione - art. 1, c. 30-bis, lett. b), DL n. 73 del 2021	8131	Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis stagionale – Restituzione spontanea - CAPITALE – art. 1, c. 5, DL n. 73 del 2021
		8132	Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis stagionale – Restituzione spontanea - INTERESSI – art. 1, c. 5, DL n. 73 del 2021
		8133	Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis stagionale – Restituzione spontanea - SANZIONE – art. 1, c. 5, DL n. 73 del 2021
6950	Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis – credito d'imposta da utilizzare in compensazione - art. 1, c. 30-bis, lett. c), DL n. 73 del 2021	8131	Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis stagionale – Restituzione spontanea - CAPITALE – art. 1, c. 5, DL n. 73 del 2021
		8132	Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis stagionale – Restituzione spontanea - INTERESSI – art. 1, c. 5, DL n. 73 del 2021
		8133	Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis stagionale – Restituzione spontanea - SANZIONE – art. 1, c. 5, DL n. 73 del 2021

Fonte FiscoOggi.it

Consultazione e acquisizione e-fatture, adesioni prorogate al 31 dicembre 2021

Grazie alla riapertura dei termini, anche i soggetti che hanno aderito al servizio dopo il periodo transitorio, terminato il 30 settembre scorso, avranno piena disponibilità delle fatture pregresse

Più tempo per scegliere il servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche. La scadenza per le adesioni per gli operatori Iva e i consumatori finali inizialmente fissata al 30 settembre 2021 slitta al 31 dicembre 2021 (vedi articolo [“Memorizzazione e-fatture, proroga al 30 settembre 2021”](#)). Chi ha effettuato o effettuerà l'adesione nel periodo compreso tra il 1° ottobre e la nuova scadenza del 31 dicembre 2021 potrà continuare a consultare le fatture emesse e ricevute trasmesse al Sistema di interscambio a partire dal 1° gennaio 2019. A stabilirlo [un provvedimento del 3 novembre 2021](#), siglato oggi dal direttore dell'Agenzia, Ernesto Maria Ruffini.

La proroga è stata stabilita a seguito delle difficoltà segnalate da operatori, associazioni di categoria e ordini professionali, dovute all'indisponibilità delle fatture pregresse e considerati gli adempimenti fiscali previsti per lo scorso mese di settembre, anche legati alle agevolazioni per i contribuenti colpiti dalla pandemia.

Il provvedimento si è reso necessario in quanto il 30 settembre scorso è scaduto il termine per l'adesione al servizio consultazione e acquisizione delle e-fatture ed è quindi terminato il periodo “transitorio” in cui operatori e loro intermediari delegati potevano consultare, anche in assenza di adesione allo specifico servizio, la totalità delle fatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio a decorrere dal 1° gennaio 2019, data di inizio dell'obbligo della fatturazione elettronica.

Tenuto conto che, in assenza di adesione espressa entro il 30 settembre 2021, gli operatori economici possono consultare esclusivamente le fatture emesse e ricevute dal giorno successivo all'adesione e considerate le effettive complicazioni procedurali derivanti dall'impossibilità di avere la piena visualizzazione dei documenti, il provvedimento odierno dispone la riapertura fino al 31 dicembre 2021 del termine per aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici, dando la possibilità, per chi effettua l'adesione nel periodo compreso tra il 1° ottobre ed il 31 dicembre 2021, di accedere a tutte le fatture emesse e ricevute trasmesse al Sistema di interscambio a partire dal 1° gennaio 2019, e non solo a quelle trasmesse dal giorno successivo all'adesione. Gli operatori Iva possono comunicare l'adesione anche tramite un intermediario appositamente delegato al servizio di consultazione.

L'Agenzia delle entrate, ricordiamo, mette a disposizione dei contribuenti due diversi servizi, a cui si può accedere previa specifica adesione: un servizio gratuito di conservazione a norma delle fatture elettroniche, secondo quanto disposto dal decreto Mef 17 giugno 2014, e un servizio per la consultazione e l'acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici. I due servizi hanno finalità diverse e richiedono, ognuno, una specifica adesione: per evitare di incorrere nelle criticità che sono state rappresentate è fondamentale effettuare l'adesione al servizio di consultazione entro il 31 dicembre 2021.

Il servizio di consultazione, rammentiamo infine, prevede che le fatture elettroniche siano consultabili e scaricabili fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del Sdi.

Fonte FiscoOggi.it